

R.G. 999/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZIONE CIVILE

ordinanza di nomina del collegio arbitrale (art. 810 ss c.p.c.)

La Presidente

Dott.ssa Eleonora Polidori

nel procedimento iscritto al n. r.g. 999/2026 pendente tra:

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONCERNA PAGASO SPA (CF 01158910503) assistita
dall'Avv. COSENTINO VINCENZINA

RICORRENTE

e

CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL' ARNO SPA (CF 00652790502)
assistito dagli Avv. BARTOLI MICHELE e BECONCINI FABIO

RESISTENTE

- All'esito dell'udienza del 07.05.2026 con la quale veniva dato termine di 15 giorni per la memoria di replica e rinviata l'udienza stessa al 28.05.26 in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
- Dato atto che il presente procedimento non compariva tra i procedimenti in riserva sull'applicativo consolle;
- Lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.05.2026

OSSERVA

Parte ricorrente con il ricorso introduttivo chiedeva procedersi alla nomina del Collegio arbitrale al fine di dirimere la controversia insorta con parte resistente, in conformità alla clausola compromissoria contenuta nello "Statuto e regolamento" del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A. ed in particolare all'art. 15.11 dello stesso (allegato n. 2 al ricorso introduttivo).



All'udienza del 7 maggio 2026 parte resistente ha eccepito il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'eccezione non è fondata.

L'art. 5 co. 1 d.lgs. 28/2010 prevede che chi intenda "esercitare in giudizio" un'azione relativa, tra le altre, ad una controversia in materia di consorzio sia tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione, configurando tale adempimento condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione, dunque, collega espressamente l'obbligo di mediazione all'esercizio di un'azione davanti all'autorità giudiziaria e non prevede, in via generale, che il previo esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità anche della domanda arbitrale.

Inoltre, non risulta, nel caso di specie, che lo Statuto abbia previsto un obbligo di previa mediazione o conciliazione rispetto all'instaurazione del procedimento arbitrale, ipotesi disciplinata dall'art. 5 sexies d.lgs. 28/2010.

Ne consegue che, non essendo la domanda di nomina del Collegio arbitrale specificamente subordinata, per legge o in forza di convenzione statutaria, al previo esperimento della mediazione, l'eccezione sollevata da parte resistente dev'essere rigettata.

Rigettata la questione preliminare di rito, deve osservarsi che il procedimento disciplinato dall'art. 810 c.p.c., ossia il procedimento di nomina degli arbitri, è volto alla costituzione dell'organo arbitrale e non è destinato a risolvere la controversia sostanziale di merito insorta tra le parti. Il controllo demandato al Presidente del Tribunale competente in tale sede è, infatti, necessariamente limitato alla verifica dei presupposti per procedere alla nomina degli arbitri e, in particolare, *"alla non manifesta inesistenza della convenzione di arbitrato e alla non manifesta previsione di un arbitrato estero"*.

Ne consegue che il relativo procedimento non può trasformarsi in una cognizione piena sulla controversia né può costituire la sede per l'accertamento delle questioni di merito che le parti intendano sottoporre alla cognizione del Collegio arbitrale.

Tale principio assume particolare rilievo nel caso di specie, posto che parte resistente ha formulato plurime eccezioni volte a contestare la fondatezza nel merito della pretesa di parte ricorrente. Dette questioni, in quanto attinenti al merito della controversia, non possono essere oggetto di scrutinio in questa sede.

Ai fini del presente procedimento, pertanto, l'unica questione che assume rilievo è quella specificamente concernente l'operatività della convenzione arbitrale invocata da parte ricorrente e, segnatamente, l'eccezione relativa alla clausola di cui all'art. 15 dello "Statuto e regolamento" del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A., sulla quale entrambe le parti hanno avuto modo di confrontarsi.

Tale disposizione non si limita a prevedere la devoluzione delle controversie sorte alla cognizione arbitrale, ma disciplina espressamente anche le modalità e i termini entro i quali il consorziato può attivare la tutela arbitrale, stabilendo che la domanda debba essere notificata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera che s'intende impugnare.

Parte resistente ha eccepito tale decadenza in quanto il ricorso è successivo al termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera.



La questione relativa al rispetto di tale termine investe direttamente la possibilità stessa di attivare la procedura arbitrale e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per procedere alla nomina del collegio ex art. 810 c.p.c.

È dunque esclusivamente sotto tale profilo che dev'essere esaminata l'opposizione di parte resistente.

L'art. 15.11 dello Statuto prevede espressamente quanto segue: *“Contro le delibere del Consiglio di Amministrazione previste negli articoli 14, 15, il Consorziato destinatario del provvedimento non potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria e, in via esclusiva, potrà promuovere la decisione da parte del Collegio Arbitrale previsto all'art. 49; la domanda dovrà essere notificata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera che intende impugnare. Sede dell'arbitrato sarà Santa Croce sull'Arno. La pendenza del procedimento arbitrale non sospende l'esecuzione della delibera ed il Consorziato non può ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni”*.

Nel caso in esame, la delibera oggetto di impugnazione risulta adottata in data 11.09.2025 e la domanda volta all'avvio del procedimento finalizzato alla costituzione del Collegio arbitrale risulta proposta solo in data 24.12.2025.

Dato atto, come anche riportato nel ricorso introduttivo, che la deliberazione è stata comunicata alla curatela in data 15.09.2025, il termine statutario di trenta giorni sarebbe scaduto in data 15.10.2025, mentre l'iniziativa volta all'attivazione della tutela arbitrale è stata assunta oltre due mesi dopo la scadenza del termine.

La questione attiene dunque alla tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione mediante arbitrato e all'opponibilità di tale termine decadenziale alla curatela.

Nel caso di specie, il curatore, dal momento che con l'impugnazione della delibera mira alla ricostituzione dell'attivo/passivo fallimentare, agisce nell'interesse della massa dei creditori, ossia come terzo rispetto alla convenzione stipulata tra le due parti e di conseguenza il termine di decadenza non risulta a lui opponibile. (*“Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.”* Cass. Sez. 6, 04/12/2020, n. 27902, Rv. 659898 - 02).

Inoltre, occorre verificare la validità del termine decadenziale anche sotto il diverso profilo dell'art. 2965 c.c., ai sensi del quale è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza tali da rendere eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.

Ed invero l'esiguo termine di trenta giorni rende l'esercizio del diritto eccessivamente difficile, soprattutto nel caso di specie, attesa la qualità del ricorrente (curatela di liquidazione giudiziale).



La natura degli interessi della massa creditizia sottesi alla sua azione poi consente il rilievo d'ufficio della nullità ex art. 2965 c.c. della clausola di cui all'art. 15.11 Statuto nella parte in cui prevede un termine così stringente.

Del resto, la norma dell'art. 810, comma 3, c.p.c. prevede che il Presidente del Tribunale competente provveda alla nomina richiesta, salvo che la convenzione d'arbitrato sia manifestamente inesistente ovvero preveda manifestamente un arbitrato estero.

Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di manifesta inesistenza della convenzione arbitrale né l'ipotesi di manifesta esistenza di un arbitrato estero, atteso che l'art. 15.11 dello Statuto prevede espressamente la risoluzione delle controversie mediante ricorso a un collegio arbitrale con sede in Santa Croce sull'Arno. Deve pertanto ritenersi sussistente una valida previsione statutaria di devoluzione delle controversie in arbitrato, con conseguente insussistenza dei presupposti ostativi di cui all'art. 810, comma 3, c.p.c. Ne consegue che può procedersi alla nomina del collegio arbitrale richiesta dalla parte ricorrente.

Nulla sulle spese, anche considerato che non v'è stata richiesta in merito e attesa comunque la peculiare difficoltà delle questioni.

PQM

Visti gli artt. 809 e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso,

NOMINA

arbitri gli avvocati CALVOSA LUCIA, CERRI DAVID e la dott.ssa CAVALIERE FRANCESCA.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pisa, 06/10/2026

La Presidente

Eleonora Polidori

